1293



DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE*

Rubrica di aggiornamento dell'OGID.

Questa rubrica di aggiornamento è curata dal Prof. Salvatore Orlando e dal Dott. Daniele Imbruglia nell'ambito delle attività dell'OGID, Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale, costituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università di Roma "La Sapienza" (https://web.uniromal.it/deap/ogid - jodi.deap@uniromal.it).

SOMMARIO: 1. Approvato il 'Data Governance Act': Regolamento (UE) 2022/868 del 30 maggio 2022 sulla governance europea dei dati. – 2. Approvato il 'Regolamento DLT': Regolamento (UE) 2022/858 del 30 maggio 2022 per un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. – 3. Verso il Regolamento MiCA: l'accordo del 30 giugno 2022 tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento europeo sui mercati di criptoattività. - 4. La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2022 sul ricorso proposto dalla Polonia avverso alcune disposizioni dell'art. 17 della direttiva (UE) 2019/790 sul copyright nel mercato unico digitale (Causa C-401/19). – 5. Il Governo del Regno Unito annuncia la prossima eliminazione di ogni restrizione all'eccezione di Text and Data Mining (TDM) nei regimi copyright e banche dati: il documento pubblicato il 28 giugno 2022 dallo UK Intellectual Property Office. - 6. La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 5 maggio 2022 sull'interpretazione dell'art. 6, par. 1 lett. m) della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori con particolare riferimento agli obblighi informativi del professionista e alla garanzia commerciale del produttore nel contesto del commercio elettronico e delle piattaforme online (caso Victorinox, Causa C-179/21). – 7. Le Linee Guida dell'EDPB n. 5/2022 del 12 maggio 2022 in materia di uso delle tecnologie di riconoscimento facciale con speciale riguardo alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, c.d. law enforcement directive. - 8. Il Parere della BCE del 29 dicembre 2021 sulla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale ('Artificial Intelligence Act'). – 9. Il Regolamento di Banca d'Italia del 22 marzo 2022 sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della sua gestione degli esposti – 10. La dichiarazione del Presidente del Garante Privacy italiano sui 'neurorights' del 30 maggio 2022: l'auspicio alla definizione di uno "statuto giuridico ed etico dei neurodiritti". – 11. La proposta di uno 'US Stablecoin Trust Act' del U.S. Senate Banking Committee del 6 aprile 2022. – 12. La sentenza del Tribunale di Milano del 20 aprile 2022 su algoritmo e qualificazione del rapporto di lavoro subordinato: il caso Deliveroo (Trib. Milano sentenza n. 1018/2022).

^{*} Contributo non sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.



concretamente vanificate se gli interessati venissero informati o ottenessero l'accesso ai dati. La misura del bilanciamento è variamente fissata dagli artt. 13, par. 3, 15, 16, par. 4 LED ove concorrano interessi di rilievo primario quali la non compromissione di inchieste, procedimenti ufficiali indagini, | 312 giudiziari, ovvero della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento, del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali, la protezione della sicurezza pubblica, della sicurezza nazionale, dei diritti e delle libertà di terzi. In tali ipotesi di legittima compressione dei diritti assegnati dal Capo III della LED, gli interessati beneficiano del presidio ex art. 17 LED, che impone agli Stati membri di adottare misure che consentano l'esercizio "mediato" di tali diritti per il tramite delle Autorità Garanti nazionali.

> Accanto alle posizioni soggettive azionabili, il quadro delle tutele per i soggetti è completato da una serie di obblighi imposti ai titolari e ai responsabili del trattamento. In estrema sintesi: la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, volto a garantire le tecnologie incorporino adeguate salvaguardie fin dall'origine (art. 20 LED); la tenuta di registri di sistema relativi almeno alle operazioni di raccolta, modifica, consultazione, divulgazione, compresi i trasferimenti, combinazione e cancellazione, che fungono da punto di riferimento per i controlli, sia interne che esterni (art. 25 LED); l'obbligo di una previa valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), di cui l'EDPB incoraggia la pubblicazione, in particolare laddove l'impiego di nuove tecnologie può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 27 LED); la consultazione dell'Autorità di controllo (ex art. 28 LED) prima della distribuzione del sistema FRT; l'adozione e il mantenimento di misure per garantire un livello di sicurezza dei trattamenti adeguato al rischio (art. 29 LED).

> Andando a concludere, l'EDPB ribadisce nelle Linee Guida che l'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale implica fatalmente il trattamento di cospicue quantità di dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari come i dati biometrici. Quest'ultimi, per essere collegati in modo permanente e irrevocabile all'identità di una persona, rendono tali operazioni fortemente stridenti con una serie di diritti e libertà fondamentali, vieppiù se condotte nel settore dell'applicazione della legge e della giustizia penale. Il bilanciamento tra le istanze in conflitto deve condursi nel pedissequo rispetto dei principi di legalità, necessità e proporzionalità e deve essere condotto caso per caso all'esito di una ragionevole ponderazione degli interessi in gioco. In alcuni casi,

l'impiego di sistemi FRT produce risultati assolutamente intollerabili, di cui l'EDPB e il Garante europeo dei dati personali (lo European Data Protection Supervisor, "EDPS") hanno già suggerito il radicale divieto nel parere congiunto n. 5/2021 del 18 giugno 2021 (https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpbedps joint opinion ai regulation it.pdf) pronunciamento congiunto del 21 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme armonizzate in intelligenza materia di (https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edpscall-ban-use-ai-automated-recognition-humanfeatures-publicly-accessible en, su quest'ultimo v. la notizia n. 3 nel numero 3/2021 di guesta Rubrica: http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2021/08/Osservatorio.pdf). particolare, si fa riferimento alla identificazione biometrica a distanza di persone in spazi accessibili al pubblico, alla categorizzazione biometrica, ai sistemi di riconoscimento delle emozioni e, più in generale, al trattamento per fini di applicazione della legge basato su una banca dati che contenga informazioni raccolte su scala di massa e in modo indiscriminato, ad esempio attingendo immagini rese disponibili sui social network.

VALENTINO RAVAGNANI

https://edpb.europa.eu/our-worktools/documents/publicconsultations/2022/guidelines-052022-use-facialrecognition it

8. Il Parere della Banca Centrale Europea del 29 dicembre 2021 sulla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale.

Il 29 dicembre 2021 la Banca Centrale Europea (di seguito anche la "Banca" o la "BCE") ha reso un parere riguardo alla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale del 21 aprile 2021 (da ora anche l'"Artificial Intelligence Act" o "AIA") presentata dalla Commissione (su cui v. notizia n. 1 numero 2/2021 di questa Rubrica: http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2021/03/Osservatorio-1.pdf). tale parere (CON/2021/40) (2022/C 115/05) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022 (di seguito solo il "Parere"), si accompagna un "documento tecnico" contenente dettagliate proposte di modifica dell'AIA. Nel Parere, la BCE presenta delle interessanti riflessioni su alcuni aspetti dell'Artificial Intelligence Act che, non a



caso, hanno richiamato l'attenzione degli studiosi e sono stati oggetto di (ulteriori) proposte di modifica del testo originale dell'AIA da parte del Consiglio dell'UE e del Parlamento europeo.

Il parere si articola in tre sezioni: 1) osservazioni di carattere generale; 2) il ruolo della BCE ai sensi della proposta di regolamento; 3) classificazione dei sistemi di IA.

1) Osservazioni di carattere generale.

La BCE, innanzitutto, accoglie favorevolmente il tentativo della proposta di dettare norme uniformi per "lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso di un'intelligenza artificiale ... affidabile" che hanno il pregio di migliorare il mercato interno (par. 1.1 del Parere). La proposta in commento, peraltro, è rilevante anche in virtù della crescente importanza dell'intelligenza artificiale ("IA") nel settore bancario. Tanto che la BCE suggerisce l'istituzione di un'autorità indipendente per l'intelligenza artificiale a livello europeo che garantisca un'attuazione armonizzata della disciplina in commento (par. 1.2 del Parere).

Dalla lettura della proposta di regolamento (in particolare gli artt. 9, par. 9, 18, par. 2, 20, par. 2 e 29, par. 5 – non oggetto delle recenti proposte di modifica del Parlamento europeo e del Consiglio), inoltre, la BCE rileva che sono state integrate alcune norme della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ("Capital Requirements Directive", c.d. CRD) intervenendo sulla governance bancaria (par. 1.3 del Parere). Si tratta, ancora una volta, di una modifica valutata positivamente dalla BCE e che consente di migliorare l'organicità della disciplina di settore. Considerata la delicatezza della materia, tuttavia, la Banca rileva che sarebbe opportuno non intaccare gli obblighi prudenziali degli enti creditizi, come sembrerebbero invece prospettare le citate norme della Proposta di AIA. Il Parere reputa, pertanto, necessario che siano forniti chiarimenti riguardo ai "requisiti applicabili e alle autorità competenti per quanto riguarda l'esternalizzazione da parte degli enti creditizi utenti di sistemi di IA ad alto rischio" (par. 1.4 e 1.5 del Parere).

Allo stesso modo, nel Parere si osserva che la proposta di AIA dovrebbe chiarire il ruolo assegnato alla BCE per quanto riguarda i) la vigilanza prudenziale, del mercato e la valutazione di conformità dei sistemi di IA; ii) l'influenza dell'AIA sull'assolvimento dei compiti istituzionali della BCE (par. 1.6 del Parere).

- 2) Il ruolo della BCE ai sensi della proposta di regolamento.
- i) In merito alla vigilanza del mercato, la Banca desume che non può essere l'autorità incaricata di tale compito cui si riferisce l'AIA. La proposta di *Artificial Intelligence Act*, nell'individuare l'autorità di vigilanza del mercato rinvia al Regolamento (UE) 2019/1020, istitutivo del Meccanismo di Vigilanza Unico (c.d. MVU), che designa quale authority competente quella di ciascuno Stato membro all'uopo designata (par. 2.1.5 del Parere).

Sennonché, l'art. 63, par. 4 della proposta di AIA (anche a seguito delle proposte recenti di modifica del Parlamento europeo e del Consiglio) prevede che l'autorità di vigilanza del mercato sia quella responsabile della vigilanza finanziaria sugli enti creditizi, che ben può essere la BCE. Siccome, però, la vigilanza del mercato mira a tutelare gli interessi dei singoli e non la solidità e sicurezza degli istituti di credito, compito spettante alla BCE, quest'ultima "evince che il legislatore dell'Unione non propone che la BCE agisca come autorità di vigilanza del mercato in relazione agli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza".

S'impone, allora, un miglior coordinamento tra la proposta in commento e il Regolamento (UE) 2019/1020. "Il testo della proposta di regolamento dovrebbe chiarire in modo inequivocabile che la BCE non è designata come autorità di vigilanza del mercato né incaricata di compiti di vigilanza del mercato" (parr. 2.1.3 - 2.1.6 del Parere).

Per di più, la Banca rileva che le norme dell'AIA riguardanti la vigilanza del mercato non affrontano adeguatamente il caso in cui un sistema di IA sia messo in servizio da un istituto di credito per uso proprio. In tal caso, laddove l'autorità di vigilanza designata ai sensi dell'AIA ritiri dal mercato un sistema di IA, l'ente creditizio che ne faccia un uso proprio ai sensi della proposta di regolamento non sarebbe obbligato a cessarne l'utilizzazione. Pure in questo caso, dunque, è opportuno un intervento chiarificatore legislatore europeo che specifichi "quali misure restrittive e quali relativi poteri delle autorità competenti debbano applicarsi a situazioni di uso *proprio*" (par. 2.1.8).

ii) In merito alla valutazione della conformità dei sistemi di IA, gli artt. 19, par. 2 (di cui il Parlamento europeo ha proposto l'eliminazione dal testo dell'AIA) e 43, par. 2 (non intaccato dalle proposte recenti di modifica) della proposta di *Artificial Intelligence Act* stabiliscono che i sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato o messi in servizio dagli enti creditizi e destinati ad essere utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia degli individui o stabilire il loro merito creditizio



debbano superare una valutazione di conformità nell'ambito del processo condotto dalla BCE di revisione e valutazione prudenziale di cui agli articoli da 97 a 101 direttiva 2013/36/UE (c.d. SREP) (par. 2.2.1).

Nel Parere, la Banca si dichiara disponibile ad assolvere tale compito, ma, al contempo, invita il legislatore europeo a prevedere che siano designate delle autorità nazionali che valutino la conformità dei sistemi di IA rispetto alle norme sulla salute, sicurezza e diritti fondamentali dell'UE (par. 2.2.2 del Parere).

Nondimeno, la BCE invita (nuovamente) a riflettere sull'istituzione di un'autorità europea per l'IA che avrebbe il pregio di garantire un'applicazione uniforme dell'AIA (par. 2.2.3).

Il Parere, inoltre, evidenzia che la valutazione di conformità dei sistemi di IA ad alto rischio destinati ad essere utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia degli individui o stabilire il loro merito creditizio è intesa dall'Artificial Intelligence Act come un controllo interno al fornitore - qui l'istituto di credito - svolto ex ante rispetto all'immissione sul mercato o alla messa in servizio da parte dagli enti creditizi. Nella misura in cui, però, tale valutazione debba essere svolta nell'ambito dello SREP, la Banca consiglia una modifica della proposta di AIA per precisare la natura di controllo ex post della valutazione di conformità.

La BCE, infine, similmente a quanto osservato da diversi studiosi, sottolinea la scarsa chiarezza dei requisiti di un sistema di IA per essere classificato come ad alto rischio (par. 2.2.4 del Parere).

iii) Riguardo alle competenze della BCE in materia di vigilanza prudenziale, la Banca precisa di poter svolgere le funzioni assegnate dall'AIA ad un'autorità di vigilanza nei limiti "dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull'MVU". Se ne desume che le sue competenze sono limitate. Di conseguenza, per evitare che il richiamo operato dall'AIA alle funzioni dell'autorità di vigilanza sia inoperante, il parere suggerisce che nella proposta di regolamento si faccia riferimento alle autorità di vigilanza per come individuate dai singoli atti dell'Unione Europea. In tal modo, il richiamo alle autorità di vigilanza non sarebbe limitato alla BCE (par. 2.3).

iv) Il parere, infine, precisa che la BCE e le Banche centrali nazionali possono agire loro stesse come fornitori o utenti di sistemi di IA.

Ora, laddove le istituzioni dell'UE siano assoggettate alla disciplina dell'AIA, la proposta di regolamento affida al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD, o EDPS nell'acronimo inglese) il ruolo di autorità di vigilanza. Dal canto suo, il parere precisa che le Banche centrali

nazionali, invece, potrebbero essere assoggettate al controllo dei rispettivi garanti nazionali della protezione dei dati. In ogni caso, il Parere sottolinea la necessità che la BCE e le Banche centrali nazionali possano svolgere i propri compiti "in modo indipendente" (par. 2.4 del Parere).

3) Classificazione dei sistemi di IA.

Il Parere rileva che l'Artificial Intelligence Act è costruito sul c.d. *risk based approach*, ossia prevede una serie di obblighi del fornitore e tutele dell'utente "proporzionalmente" crescenti in funzione della maggiore rischiosità del sistema di IA.

Il provvedimento in esame, inoltre, rileva che la definizione di sistema di IA ad alto rischio è tratteggiata in termini tanto ampi da ricomprendervi molte attività svolte dagli enti creditizi, tra cui quelle di *credit scoring*, finendo così per gravare tali soggetti di una serie di obblighi, anche se il sistema di IA, di per sé, non presenta rischi elevati (par. 3.1). Tale circostanza, oltretutto, contrasta con la suddetta logica proporzionale dell'*Artificial Intelligence Act*. La BCE, quindi, suggerisce di escludere i sistemi di *credit scoring* da quelli ad alto rischio purché "*l'impatto di tali approcci sulla valutazione dell'affidabilità creditizia o del merito di credito delle persone fisiche sia minimo*" (par. 3.2 del Parere).

La Banca auspica che i criteri delineati dall'AIA per la classificazione di un sistema di IA come ad alto rischio entrino in vigore solo dopo che la Commissione abbia adottato le specifiche comuni di cui all'art 41, par. 1 della proposta di regolamento. Nondimeno, sarebbe preferibile che la BCE fosse consultata prima dell'adozione di tali specifiche riguardanti sistemi di credit scoring per assicurare l'organicità e il coordinamento delle disposizioni dell'AIA. I1 Parere prosegue rappresentando che le specifiche, da un lato, dovrebbero stabilire quando un sistema di IA ad alto rischio in ambito creditizio sia conforme ai requisiti proposta di regolamento. Dall'altro, dovrebbero permettere di comprendere quando i sistemi di IA possano essere definiti come "«messi in servizio da fornitori di piccole dimensioni per uso proprio» e rientrare pertanto nell'ambito di applicazione dell'eccezione alla qualifica di sistema di IA ad alto rischio" di cui al punto 5, let. b) dell'Allegato III alla proposta di regolamento (par. 3.3 del Parere).

Su tale ultimo punto, occorre precisare che il parere della BCE è precedente ad alcune proposte di modifica del testo dell'*Artificial Intelligence Act* formulate dal Parlamento europeo, che ha ipotizzato proprio di eliminare l'eccezione di cui al punto 5, lett. b) dell'Allegato III dell'AIA. Le osservazioni



del Parere, dunque, potrebbero essere superate qualora fossero approvate le proposte di modifica del Parlamento europeo.

Il Parere, infine, esprime apprezzamento per la possibilità offerta dall'art. 7, par. 1 AIA di aggiornare l'elenco dei sistemi di IA ritenuti ad alto rischio, attività a cui la BCE si dice "pronta a cooperare". Anche la menzionata norma è stata oggetto di proposte di modifica del Parlamento europeo, ma le osservazioni della BCE sono tuttora valide.

La possibilità di modifica dell'elenco si rivela assai utile poiché, da un lato, come rilevato anche dalla dottrina, l'Allegato III comprende fattispecie eterogenee, che forse richiederebbero un'armonizzazione: sono accomunati sistemi di IA molto complessi con altri meno o addirittura dal carattere compilativo.

Dall'altro lato, l'intelligenza artificiale è caratterizzata da una rapida evoluzione che rende l'elenco di cui all'Allegato III soggetto a obsolescenza e incompletezza.

A tal proposito, il Parere evidenzia che gli enti creditizi stanno sviluppando o "valutando lo sviluppo e l'utilizzo della modellizzazione dei dati di IA che collegano vendite, transazioni e dati sulle prestazioni ... Analogamente, i sistemi di IA potrebbero essere utilizzati nel monitoraggio in tempo reale dei pagamenti, o nella profilazione dei clienti o delle operazioni, a fini di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo" (par. 3.4 del Parere). E potrebbe essere opportuno includere tali sistemi di IA nell'Allegato III dell'AIA.

In conclusione, la BCE esprime un parere sostanzialmente positivo sulla proposta di regolamento di AIA, ma non manca di formulare alcuni rilievi e altrettante proposte di modifica.

EMANUELE STABILE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021AB0040

9. Il Regolamento di Banca d'Italia del 22 marzo 2022 sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della sua gestione degli esposti

Il 22 marzo 2022 la Banca d'Italia (di seguito anche la "**Banca**" o "**BdI**") ha adottato con la Delibera n. 112/2022 un regolamento disciplinante il trattamento dei dati personali effettuato dalla stessa BdI nella gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la

correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento (da ora anche il "**Regolamento**"). Esso integra un regolamento del 6 novembre 2015 della stessa BdI sull'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili sugli stessi.

Preliminarmente, bisogna rilevare che l'adozione del provvedimento in parola è stata preceduta da un parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche il "Garante") reso il 24 febbraio 2022. Per quanto qui interessa, il Garante apprezza che nel Regolamento:

- 1) facendo buon governo dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, siano state precisate "tipologie di dati trattati, categorie di interessati, operazioni eseguibili e modalità del trattamento" al fine di meglio distinguere i vari trattamenti dei dati effettuati;
- 2) siano state previste misure specifiche a tutela degli interessati, tra cui l'avviso che il trattamento è in corso, delle sue caratteristiche e delle garanzie assicurate dalla BdI;
- 3) si escluda la trasmissione di dati ed elaborazioni a soggetti esterni alla BdI;
- 4) sia individuato un periodo di conservazione dei dati di dieci anni, fermi i diritti ex art. 21 GDPR:
- 5) si introduca un monitoraggio e una maggiore trasparenza delle tecniche di *machine learning*.

Secondo il Garante, il Regolamento rispetta sia "i principi di accountability e di privacy by design e by default" delineati dagli artt. 5, par. 2, 24 e 25 del GDPR, sia alcune norme, tra cui l'art. 14, della proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale (c.d. "Artificial Intelligence Act") presentato dalla Commissione il 21 aprile 2021. Occorre rilevare, che diverse disposizioni dell'Artificial Intelligence hanno subito proposte di modifica successivamente all'emanazione del Parere. Condivisibilmente, inoltre, il Garante prescrive una continua analisi dei rischi connessi al trattamento e l'aggiornamento della relativa valutazione d'impatto.

Venendo all'analisi del Regolamento bisogna, innanzitutto, premettere che la Delibera, cui è allegato il provvedimento in esame, nella parte motivazionale evidenzia che la gestione degli esposti "rappresenta un compito di interesse pubblico" della Banca.

Per quanto qui interessa, la Delibera consta di soli tre articoli e all'art. 1 definisce l'oggetto del Regolamento, ossia l'identificazione delle

